

VERSAMENTO IN RITARDO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE 2013/2014: COSA FARE?

SANZIONI

È previsto un sistema sanzionatorio per le cooperative che ritardano o omettono in tutto o in parte di versare il contributo di revisione.

È applicata un'aliquota pari al **5%** del contributo evaso a titolo di sanzione a quelle cooperative che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i trenta giorni; in tutti i casi di superamento di detto termine, la sanzione applicabile sarà pari al **15%** del contributo evaso.

Il periodo di trenta giorni decorre dal primo giorno dopo la scadenza e viene calcolato non comprendendo il giorno iniziale, mentre il termine di considera scaduto con lo spirare del trentesimo giorno.¹

INTERESSI

Con lo stesso criterio vengono calcolati gli interessi maturati, tenendo presente che il termine di decorrenza coincide con quello dell'applicazione della sanzione.

Per la determinazione degli interessi dovuti², si farà riferimento alla formula:

$$C * gg * r$$

$$\frac{\quad}{t}$$

(C = contributo omesso; gg = giorni di ritardo; r = tasso di interesse; t = giorni dell'anno)

¹ Se il trentesimo giorno cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

² Circolare Ministero Sviluppo Economico 13 febbraio 2003, n. 1556830

Esempio

Cooperativa Sociale

soci n. 45

capitale sottoscritto: € 20.000,00

fatturato: € 650.000,00

La cooperativa versa il contributo dopo 50 giorni dalla scadenza.

Si procede con la seguente modalità:

- la cooperativa ricade nella fascia C di pagamento in quanto ha un fatturato superiore a € 300.000,00;
- la cooperativa, quindi, deve versare un contributo di € 1.755,00 ovvero il contributo di base con la prevista maggiorazione del 30% in quanto cooperativa sociale;
- la cooperativa deve anche pagare 263,25 € di sanzioni in quanto il versamento è stato effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza e € 6,13 di interessi, in quanto il versamento è stato effettuato 50 giorni dopo il termine ultimo.

Il contributo dovuto ammonta, quindi, a € 2.024,38

Con il Decreto 18 dicembre 2006 sono state stabilite le modalità di recupero delle somme dovute dagli enti cooperativi per mancato, ritardato o insufficiente versamento del contributo di revisione; la Direzione Generale per gli Enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico determina, per le cooperative vigilate dallo stesso Ministero, il contributo e le relative sanzioni ed interessi. Qualora entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, l'ente vigilato non avrà proceduto al pagamento, la Direzione Generale provvederà ad iscrivere il debito al ruolo. Entro 30 giorni dalla notifica del contributo dovuto, la cooperativa può proporre ricorso al Ministero, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il ricorso viene accolto e il contributo è stato già versato, il Ministero disporrà il rimborso del dovuto. Si specifica che la proposizione del ricorso non sospende i termini di pagamento.

Le Associazioni Nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del Movimento Cooperativo adottano procedure di recupero del contributo dovuto dalle cooperative da esse vigilate che prevedono la partecipazione del sodalizio interessato. Il ricorso da parte della cooperativa, in tal caso, verrà proposto dinnanzi al Ministero che, sentita l'Associazione Nazionale, assumerà il provvedimento definitivo.



SCHEMA RIEPILOGATIVO

SANZIONI		INTERESSI
PAGAMENTO ENTRO I 30 GIORNI DAL TERMINE DI PAGAMENTO	<u>+ 5%</u>	A partire dal giorno successivo al termine di pagamento devono essere calcolati e dovuti gli interessi legali.
PAGAMENTO DOPO I 30 GIORNI DAL TERMINE DI PAGAMENTO	<u>+ 15%</u>	